# Federalismo

# in Toscana

Trimestrale di informazione per cittadini e imprese Anno XIV - Numero 1/2019 - ISSN 2465-0188

## La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali

Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo\*

#### Gli interventi sul personale

Le misure introdotte nella Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) e che si riferiscono agli enti territoriali introducono alcune novità anche dal lato della spesa, sia in merito alla questione del blocco del turn over che alla riattivazione degli investimenti locali

Per quanto riguarda il primo punto, occorre sottolineare come il blocco del turn over (prima parziale, poi totale), che rappresenta una delle misure percepite come più gravose per le amministrazioni decentrate, ha portato a una riduzione di 160 mila occupati nelle Regioni e negli enti territoriali nei trascorsi 15 anni (-28%). D'altra parte, quello della diminuzione delle risorse umane e del conseguente impoverimento delle competenze del personale degli enti locali è un problema che ha ricadute anche molto rilevanti sul livello degli investimenti di queste amministrazioni a causa della complessità normativa che precede l'avvio di una nuova opera. A questo proposito, una delle misure inserite all'interno della Legge di Bilancio riguarda proprio la possibilità, da parte delle Regioni, di procedere a nuovi assunzioni fino al limite massimo di 50 unità di personale a tempo determinato nel triennio 2019-2021. Tale aumento deve essere volto a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti ed infatti le nuove assunzioni dovranno presentare un profilo tecnico adatto allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, a favore delle amministrazioni locali, a partire dal 2019 tornerà in vigore l'art. 3 del d.l. 90/2014 e quindi la possibilità, per tutti gli enti sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale, di sostituire al 100% i lavoratori che sono andati in pensione l'anno precedente. In altre parole, dal 2019 verranno meno tutte le restrizioni attivate in favore del blocco del turn over, creando in questo senso l'opportunità di acquisire nuovo personale.

#### Gli interventi a favore del rilancio degli investimenti

Dal lato degli investimenti, la manovra per il 2019 si mostra in linea rispetto al passato governo, confermando la priorità assegnata dal passato governo alla ripresa degli investimenti degli enti locali, riconoscendo loro una più rapida capacità di attivazione e una più ampia diffusione territoriale. Infatti la Legge di bilancio prevede, in primo luogo, il definitivo superamento del pareggio di bilancio, individuando per tutti gli enti locali un'unica condizione per il raggiungimento dell'equilibrio, cioè il risultato finale di competenza. In altre parole, rispetto al passato, vengono decisamente ampliati gli spazi finanziari permettendo l'utilizzo sia dell'avanzo che del debito. Come noto, la scelta da parte del Governo di abbandonare il vincolo del saldo di competenza a favore del risultato finale (intervento questo che ha tra le sue implicazioni anche la possibilità, da parte degli enti, di disporre del risultato di gestione per la propria spesa) è stata indotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, poi ulteriormente corroborata dalla successiva sentenza n. 101 del 2018. Infatti, circa la mancata inclusione nel saldo finale di competenza del risultato di gestione prevista dalle regole del pareggio di bilancio, la Consulta si è espressa considerando tale esclusione illegittima in quanto assimilabile ad una manovra di finanza pubblica e quindi lesiva dell'autonomia di bilancio degli enti. In altre parole, a seguito delle due sentenze, viene ribadito che una parte dell'avanzo di amministrazione è nelle piena disponibilità degli enti con effetto immediato, e quindi già nel 2018.

A questo proposito, la legge di bilancio per il 2019, oltre a recepire pienamente quanto stabilito dalla Consulta, aggiunge un ulteriore tassello alla completa autonomia nella gestione del risultato di gestione. Infatti sancisce l'utilizzo dell'avanzo anche per il futuro deliberando, come già ribadito, l'abbandono delle regole finanziarie sul saldo finale di competenza e lasciando come unico vincolo di finanza pubblica l'equilibrio di competenza potenziata.

Per quanto riguarda, invece, le risorse disponibili, l'attuale legge di bilancio predispone alcuni stanziamenti per riattivare gli investimenti degli enti locali, in particolare di Comuni e Regioni. Si tratta di quasi 8 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2021, di cui 3,2 per l'anno in corso. La quota più significativa dell'ammontare stanziato verrà destinato alle Regioni (2,5 miliardi nel 2019). Circa 400 milioni di euro sono invece destinati agli investimenti dei piccoli Comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, a condizione che i lavori siano attivati entro il mese di maggio. Il contributo per ciascun Comune viene individuato a priori e varia in base alla dimensione dell'ente che ne fa richiesta, da un minimo di 40 mila euro per gli enti con meno di 2.000 abitanti, fino ad un massimo di 100 mila euro per quelli con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti. Viene, inoltre, previsto un apposito fondo destinato agli investimenti degli enti territoriali con una dotazione complessiva di 36,6 miliardi di euro da spendere in 15 anni. Va sottolineato che una parte piuttosto cospicua del fondo (circa 20 miliardi) è destinato alla sola copertura degli oneri relativi all'utilizzo dell'avanzo e all'equilibrio di bilancio. Il resto, invece, viene destinato per 4,2 miliardi alle Regioni a statuto ordinario, 3,7 miliardi alle province e 4 miliardi agli interventi di edilizia nelle strutture sanitarie. Per la sicurezza degli edifici e del territorio vengono, infine previsti ulteriori 4 9 miliardi di euro da destinare ancora una volta ai Comuni a partire dal 2021, con una dotazione annua di 250 milioni di euro (Tabella 1).

Come già anticipato, solo una parte delle risorse sarà disponibile già nel 2019: si tratta dei finanziamenti ai piccoli Comuni e di quelli previsti con il fondo per gli enti territoriali, nel complesso 3,2 miliardi. Di questo ammontare, 230 milioni di euro andrà agli enti locali della Toscana. In particolare, per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici saranno disponibili 14 milioni di euro per i piccoli Comuni e 195 milioni per la Regione con riferimento al fondo per gli enti territoriali. Guardando invece all'intero periodo previsto dalla manovra, e quindi agli anni dal 2019 al 2034, agli enti toscani andranno complessivamente 2,5 miliardi: quasi la metà (1,2 miliardi) andrà a copertura dell'utilizzo dell'avanzo e dell'equilibrio di bilancio, una parte alla Regione che dovrà distribuirla tra i Comuni (144 milioni), 318 milioni andranno invece direttamente ai Comuni mentre le risorse rimaste si divideranno tra l'ente regionale (333 milioni), le Province (230 milioni) e l'edilizia sanitaria (240 milioni).





Tabella 1 **Stanziamenti previsti per gli enti locale dalla Legge di Bilancio per il 2019** Valori in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022-2034	TOTALE
Regioni Statuto ordinario (comma 134-138) da destinare per il 70% ai comuni			135	3.060	3.195
Piccoli Comuni (comma 107-114)	400			-	400
Comuni (comma 139-148)			250	4.650	4.900
Istituzione fondo per Enti territoriali (comma 122, 123 e 126)	2.780	3.180	1.255	27.880	36.595
di cui: copertura oneri relativi all'utilizzo dell'avanzo e all'equilibrio di bilancio (comma 826)		404	711	19.412	20.527
riduzione contributo alla finanza pubblica delle RSO (comma 832)		750		-	750
fondo investimenti RSO	2.496	1.762		-	4.258
contributo alle province	250	250	250	3.000	3.750
Edilizia sanitaria (comma 556)			100	3.900	4.000
TOTALE	3.180	3.180	1.640	35.590	45.090


Fonte: nostre elaborazioni su Legge di Bilancio 2019

## Le risorse disponibili per i Comuni a seguito dello sblocco dell'avanzo

Per quanto riguarda i prossimi anni viene quindi profilato uno scenario probabilmente più favorevole per la ripresa degli investimenti comunali e del resto delle amministrazioni locali, anche a seguito dello sblocco dell'avanzo e della piena disponibilità del fondo pluriennale vincolato. Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, stimiamo che per i prossimi anni le amministrazioni comunali potranno contare su un ammontare di risorse aggiuntive potenzialmente destinabili ad investimenti pari a 11 miliardi di euro. Tale cifra viene calcolata a partire dagli avanzi accumulati in bilancio da questi enti e considerando, così come stabilito anche in legge di bilancio, il libero utilizzo di queste somme.

In Italia, la possibilità di spendere risorse aggiuntive riguarda il 91% dei comuni presi in esame e gli enti particolarmente avvantaggiati sono quelli della Lombardia e del Lazio, con un ammontare complessivo di oltre 2 miliardi di euro. In termini percentuali rispetto al totale delle riscossioni, le aree che risultano più favorite comprendono alcune regioni del nord (Lombardia, Friuli V.G., Valle d'Aosta e Veneto) e alcune del sud, in particolare la Sardegna. Risultati analoghi si riscontrano anche attraverso l'analisi dei valori pro capite (Grafico 2).

Grafico 2 Importi sull'avanzo spendibile dalle amministrazioni comunali Valori % rispetto alle entrate complessive




Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero Economia e Finanze

In altre parole, almeno sul piano teorico, i Comuni sembrano essere in condizioni finanziarie promettenti e l'impulso agli investimenti potrebbe riguardare sia le regioni del centro-nord ma anche quelle meridionali che, in aggiunta rispetto alle risorse disponibili con l'avanzo, continueranno probabilmente a beneficiare di contributi comunitari. Naturalmente la cifra complessivamente stimata riguarda un periodo temporale che non necessariamente si conclude in un anno. Anzi è molto probabile immaginare che l'avanzo disponibile coinvolga investimenti pluriennali e che quindi sia da suddividere in un arco temporale triennale o quinquennale. A questo proposito, la legge di Bilancio per il 2019 prevede, a copertura delle maggiori spese degli enti, un ammontare di 404 milioni nel 2020 (quindi non si prevedono interventi che partono nel 2019) e di 711 milioni nel 2021.

Guardando alle amministrazioni comunali della Toscana, potranno beneficiare delle maggiori risorse rese disponibili a seguito dello sblocco dell'avanzo il 97,4% degli enti. Per loro, l'ammontare liberato a partire dal 2019 è pari a 565 milioni di euro, cioè il 5% di quello complessivo, che corrisponde a 153 euro per ogni cittadino. Ma all'interno della regione esistono disuguaglianze anche molto ampie. In particolare, in Toscana saranno i Comuni molto piccoli, e cioè quelli che presentano generalmente una minore capacità di spesa, a trovarsi nelle condizioni più vantaggiose potendo, in teoria, contare su risorse molto consistenti sia se analizzate rispetto alle entrate complessive che in termini pro capite. Al contrario, gli enti più grandi sembrano essere penalizzati rispetto agli altri enti italiani perché, nel caso toscano, le risorse disponibili sono inferiori il 6% delle entrate complessive, mentre nel complesso dei Comuni italiani questa quota supera il 16% (Grafico 3).

Grafico 3 Importi sull'avanzo spendibile dalle amministrazioni comunali. Italia e Toscana Valori % sul totale entrate



Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero Economia e Finanze

Naturalmente quanto appena descritto rappresenta, lo sottolineiamo nuovamente, un quadro del tutto teorico che potrà realizzarsi solo sotto la condizione di un efficace superamento dei molti freni che hanno impedito l'attività delle amministrazioni negli anni più recenti; freni che hanno riguardato solo in parte la disponibilità di risorse, ma piuttosto la mancanza di competenze e capitale umano preparato ad affrontare le difficoltà dell'applicazione di riforme talvolta molto complesse; riforme a loro volta spesso incomplete e oggetto di continui ripensamenti a cui si è aggiunto anche il sovrapporsi di vincoli contabili e amministrativi rivolti a limitare la spesa. Inoltre, se da un lato la Legge di bilancio sembra imprimere effettivamente una spinta ai piccoli interventi delle amministrazioni locali, dall'altra parte vincola i progetti più grandi attraverso il ripensamento di alcuni importanti investimenti infrastrutturali (project review).

## Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?

#### Maria Teresa Monteduro\*

L'evoluzione del modello di finanza degli enti territoriali, storicamente aperto a oscillazioni, ha visto negli anni più recenti un utilizzo del potere impositivo spesso funzionale a fronteggiare i vincoli imposti dalla crisi economico-finanziaria e condizionato dalle rilevanti manovre di consolidamento dei conti pubblici.

In base ai dati Istat, le entrate tributarie dei comuni risultano nel 2017 pari a 26 miliardi di euro; quasi l'88 per cento delle entrate affluiscono dai tributi immobiliari (Imu e Tasi) e dall'addizionale comunale Irpef. Dall'avvio del percorso di attuazione del federalismo fiscale, l'autonomia tributaria dei comuni (calcolata come rapporto tra le entrate tributarie delle Amministrazioni territoriali sul totale delle entrate) è aumentata dal 25,8% del 2010 al 40,8% del 2017. Il rapporto tra trasferimenti e totale delle entrate, invece, si è ridotto nello stesso periodo dal 46,6% al 24%.

La dinamica del grado di autonomia tributaria è stata influenzata, in una prima fase del periodo considerato, dalle manovre di consolidamento dei conti pubblici - che si sono riflesse nelle complesse vicende di revisione dell'imposta municipale propria (Imu) - e, negli anni più recenti, dagli obiettivi di riduzione della pressione fiscale (tra cui l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale e il blocco delle aliquote dei principali tributi comunali, prorogato per tre anni dal 2016 al 2018) resi necessari per sostenere la ripresa economica e contrastare una fase congiunturale negativa.

Sotto il profilo dell'autonomia tributaria, la legge di bilancio per il 2019 non ha prorogato il blocco delle aliquote e tariffe, introducendo un elemento di discontinuità rispetto alle politiche di bilancio degli anni scorsi. A fronte dei tagli di risorse delle manovre di spending review (valutati per il comparto dei comuni in circa 8,6 miliardi di euro a partire dal 2010), l'assenza di questa leva di autonomia aveva impedito a molti enti locali di attivare gli spazi di manovrabilità al rialzo delle aliquote dei tributi propri e aveva anche contribuito a indebolire la sostenibilità del percorso di graduale sostituzione delle spese e risorse storiche con meccanismi perequativi basati sui fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Nel complesso, le entrate derivanti dall'attivazione degli spazi di manovrabilità delle aliquote ancora disponibili per i comuni italiani, ad eccezione di quelli del territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, risultano di circa 2,2 miliardi, ovvero poco più del 9% del gettito massimo potenziale complessivo dei tre tributi. La dimensione dello sforzo residuo sull'addizionale comunale è di 1,1 miliardi di euro (pari al 19% del gettito potenziale massimo) e di un ulteriore miliardo su Imu/Tasi (circa il 6% del gettito potenziale massimo).

Più di un terzo dei comuni italiani dispone oggi di spazi di autonomia residui inferiori al 10% del gettito potenziale massimo che si otterrebbe se le aliquote di ciascun tributo fossero elevate ai livelli massimi previsti dalla legge (Tabella 1).

Tabella 1 Spazi di manovrabilità (sforzo fiscale residuo) per i principali tributi comunali

	Aci		lmu	ı/Tasi	Tasi Totale	
Fascia	N° Comuni	% del Totale	N° Comuni	% del Totale	N° Comuni	% del Totale
Da 0 a 10%	2.292	29,8%	3.953	51,4%	2.801	36,5%
Da 10% a 20%	786	10,2%	1.961	25,5%	2.172	28,3%
Da 20% a 30%	985	12,8%	1.317	17,1%	1.392	18,1%
Da 30% a 40%	1.011	13,2%	356	4,6%	720	9,4%
Da 40% a 50%	314	4,1%	59	0,8%	378	4,9%
Da 50% a 60%	698	9,1%	31	0,4%	161	2,1%
Da 60% a 70%	242	3,2%	7	0,1%	48	0,5%
Da 70% a 80%	314	4,1%			12	0,2%
Da 80% a 90%	57	0,7%				
Da 90% a 100%	985	12,8%				
TOTALE	7.684	100%	7.684	100%	7.684	100%


Fonte: Elaborazioni su dati Mef - Dipartimento delle Finanze

Oltre la metà dei comuni italiano ha quasi integralmente esaurito gli spazi di manovrabilità previsti dalla legge rispetto all'aliquota di base per l'Imu e la Tasi; poco più del 5% degli enti dispone invece di spazi superiori al 30% del gettito potenziale massimo. Più ampio è invece lo sforzo fiscale ancora attivabile sull'addizionale comunale all'Irpef (Aci): circa il 30% dei comuni ha esercitato quasi tutta la manovrabilità residua e solo un ulteriore 30% dispone ancora di spazi superiori al 50% del gettito potenziale massimo.

Al crescere della classe dimensionale, sono i comuni con oltre 250.000 abitanti ad aver esaurito gli spazi di manovrabilità delle leve fiscali (con uno sforzo residuo pari al 3% e corrispondente a soli 16 euro pro-capite), mentre i comuni fino a 500 abitanti potrebbero attivare spazi di manovrabilità per 113 euro pro-capite (48 euro per l'Aci e 66 euro per l'Imu/Tasi. Sono infine i comuni delle regioni del Nord (e in particolare quelli delle Rss, Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia) quelli che presentano spazi residui di sforzo fiscale significativamente più alti rispetto alle regioni del Centro-Sud (Figura 1).

Figura 1

Sforzo fiscale residuo per i principali tributi comunali, in % del gettito massimo potenziale



Sebbene non risolutivo rispetto all'attuazione dell'autonomia finanziaria, lo sblocco delle aliquote previsto dalla Legge di Bilancio 2019 rappresenta un primo segnale verso il riequilibrio della legislazione impositiva, che ritorni a spostare il baricentro del prelievo verso gli enti locali e indirizzi i loro sforzi a una maggiore responsabilità di spesa, dopo una lunga fase di "ricentralizzazione della finanza pubblica".

Sullo sfondo della configurazione attuale dell'assetto finanziario del comparto dei comuni rimangono le promesse mancate di una riforma che intendeva assicurare un'autonomia finanziaria di spesa e di entrata basata su tributi propri e

compartecipazioni riferite al gettito territoriale dei tributi erariali e che non prevedeva trasferimenti statali ordinari vincolati nella destinazione. Una riforma che, in definitiva, tentava di affidare al processo democratico e alla responsabilità degli amministratori locali il perseguimento di un rapporto efficace, efficiente e trasparente tra risorse fiscali locali e servizi resi ai cittadini.

Una riforma che si è ritrovata a dover fronteggiare tensioni contrapposte: un'autonomia compressa dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dell'ordinamento finanziario, tributario, contabile, dei vincoli derivanti dall'ordinamento della UE, da un lato; il disegno, ancora non completato, volto a correggere gli squilibri degli enti con minore capacità fiscale con trasferimenti perequativi che garantissero il finanziamento integrale delle funzioni attribuite e i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, dall'altro.

Il processo di attuazione della riforma del federalismo fiscale accusa ritardi importanti. Sul versante della spesa, non sono ancora stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni che definiscono il contenuto minimo delle funzioni e dei servizi che dovrebbe essere assicurato da "tutti" i comuni. Sul fronte delle entrate il prelievo locale non ha mai raggiunto un assetto stabile né è mai stata realizzata quella riforma del catasto in grado di ridurre l'incongruità tra rendite catastali e valori di mercato degli immobili e di conseguire un'effettiva perequazione del prelievo tra i diversi territori e tipologie abitative. Ancora, non può considerarsi soddisfacente una perequazione interamente affidata alla redistribuzione di quote dell'Imu comunale senza alcun contributo verticale e senza

alcun raccordo con criteri relativi ai livelli essenziali di prestazione, come invece prevedeva la legge n. 42/2009.

Le sfide sull'attuazione del fisco municipale impongono oggi più che mai una riflessione sulla possibilità di superare le incertezze lasciate in eredità dalla legge delega sul versante delle fonti di finanziamento ma impongono anche di misurarsi con vincoli finanziari stringenti, con finanze pubbliche fragili, con una riconsiderazione delle modalità e degli strumenti più idonei a rafforzare l'autonomia tributaria, ridefinire confini e perimetro dell'intervento dei diversi livelli di governo e, da ultimo, rilanciare investimenti e crescita.

Per intraprendere i necessari percorsi di riforma, le strade possono essere diverse: una "restaurazione" della legge n. 42/2009 valorizzando il criterio del beneficio o della controprestazione, ovvero la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa. In alternativa, un ritorno diretto alla Costituzione mediante una nuova legge delega di attuazione dell'art. 119, alla ricerca di un punto di equilibrio che definisca in modo chiaro le responsabilità di entrata e di spesa tra livello centrale e locale di governo, che lasci margini di autonomia agli enti locali massimi coerenti con il sistema delle responsabilità, che costruisca infine un forte tessuto di relazioni tra i livelli di governo attraverso meccanismi di flessibilità e un percorso sostenibile per tutti i comuni, anche per quelli in condizioni di maggiore fragilità.

\* Ministero Economia e Finanze

#### La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni

#### Guido Mazzoni\*

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019) ha previsto una serie di misure indirizzate alla Regioni finalizzate congiuntamente a definire le modalità del concorso delle medesime agli obiettivi di finanza pubblica nazionale ed il rilancio degli investimenti nel nostro Paese.

In questa occasione limiterò le considerazioni a quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto nell'art. 1 della suddetta Legge, commi da 832 ad 843 e successivamente nei commi 937, 938 e 952.

In recepimento dei contenuti dell'accordo trovato in sede di Conferenza Stato Regioni del 15/10/2018, le risorse stanziate dallo Stato per il 2019 ammontano complessivamente a 2.496,20 milioni di euro, da ripartire fra le varie Regioni, secondo quanto indicato dalla tabella 1 richiamata al comma 833, qui di sotto riportata (Tabella 1).

I fondi attribuiti dovranno essere impiegati dalle Regioni secondo una scansione temporale che investe l'esercizio in corso (2019) ed i tre successivi per il finanziamento di investimenti nuovi, diretti ed indiretti (effettuati, per esempio, attraverso gli Enti locali del proprio territorio).

Nella Legge vi è l'enucleazione dei criteri che consentono di definire gli investimenti che si dovranno effettuare come nuovi:

- a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento per il 2019 contenuti nel Bilancio di Previsione 2019-2021, dovranno essere maggiori rispetto a quanto previsto, per il medesimo esercizio 2019, nel precedente Bilancio di previsione (2018-2020). Tale differenza dovrà essere almeno pari all'importo indicato nella sopra riportata tabella 1 relativamente al 2019;
- b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento per il 2020 iscritti nel Bilancio di Previsione 2019-2021, dovranno essere maggiori rispetto a quanto previsto, per lo stesso esercizio nel precedente Bilancio di previsione (2018-2020). Tale differenza dovrà essere almeno pari alla somma degli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 (di cui al comma 835) relativamente al 2020;
- c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, gli stanziamenti per spese di investimento iscritti a decorrere dal Bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto a quanto previsto relativamente all'esercizio 2020 nel Bilancio di previsione 2018-2020. Il previsto incremento deve essere almeno pari alla somma degli importi indicati nelle tabelle 1 e 2 relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2 relativamente all'anno 2023 (Tabella 2).

Tabella 1
Articolo 1, comma 833

		Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)				
Regioni	Percentuali di riparto	Contributo anno	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti
		2019	2019	2020	2021	2022
Abruzzo	3,16	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23	205.367.629,16	65.817.684.21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00

Tabella 2 Articolo 1, comma 835

	Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)					
Percentuali di riparto	Contributo anno	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti	Nuovi investimenti	
	2020	2020	2021	2022	2023	
3,16	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74	
2,50	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74	
4,46	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74	
10,54	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53	
8,51	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74	
11,70	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95	
3,10	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37	
17,48	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58	
3,48	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11	
0,96	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63	
8,23	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63	
8,15	142. 362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05	
7,82	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95	
1,96	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16	
7,95	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11	
100,00	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00	
	3,16 2,50 4,46 10,54 8,51 11,70 3,10 17,48 3,48 0,96 8,23 8,15 7,82 1,96 7,95	2020 3,16 55.224.953,58 2,50 43.630.185,58 4,46 77.890.629,58 10,54 184.046.722,84 8,51 148.541.881,58 11,70 204.363.300,32 3,10 54.145.985,79 17,48 305.279.874,53 3,48 60.809.117,37 0,96 16.714.810,21 8,23 143.663.550,21 8,15 142.362.171,68 7,82 136.505.968,32 1,96 34.261.363,05 7,95 138.759.485,37	Percentuali di riparto         Contributo anno 2020         Nuovi investimenti 2020           3,16         55.224.953,58         10.847.645,79           2,50         43.630.185,58         8.570.125,79           4,46         77.890.629,58         15.299.785,79           10,54         184.046.722,84         36.151.658,42           8,51         148.541.881,58         29.177.565,79           11,70         204.363.300,32         40.142.373,16           3,10         54.145.985,79         10.635.707,89           17,48         305.279.874,53         59.965.065,26           3,48         60.809.117,37         11.944.523,68           0,96         16.714.810,21         3.283.232,11           8,23         143.663.550,21         28.219.332,11           8,15         142.362.171,68         27.963.706,84           7,82         136.505.968,32         26.813.393,16           1,96         34.261.363,05         6.729.840,53           7,95         138.759.485,37         27.256.043,68	Percentuali di riparto         Contributo anno 2020         Nuovi investimenti 2020         Nuovi investimenti 2021           3,16         55.224.953,58         10.847.645,79         14.794.544,32           2,50         43.630.185,58         8.570.125,79         11.688.352,32           4,46         77.890.629,58         15.299.785,79         20.866.588,32           10,54         184.046.722,84         36.151.658,42         49.305.381,37           8,51         148.541.881,58         29.177.565,79         39.793.776,32           11,70         204.363.300,32         40.142.373,16         54.748.111,26           3,10         54.145.985,79         10.635.707,89         14.505.493,16           17,48         305.279.874,53         59.965.065,26         81.783.258,11           3,48         60.809.117,37         11.944.523,68         16.290.519,47           0,96         16.714.810,21         3.283.232,11         4.477.830,84           8,23         143.663.550,21         28.219.332,11         38.486.890,84           8,15         142.362.171,68         27.963.706,84         38.138.256,74           7,82         136.505.968,32         26.813.393,16         36.569.403,26           1,96         34.261.363,05         6.729.840,53         9.178.482,21	Percentuali di riparto         Contributo anno 2020         Nuovi investimenti 2020         Nuovi investimenti 2021         Nuovi investimenti 2022           3,16         55.224.953,58         10.847.645,79         14.794.544,32         14.791.381,74           2,50         43.630.185,58         8.570.125,79         11.688.352,32         11.685.853,74           4,46         77.890.629,58         15.299.785,79         20.866.588,32         20.862.127,74           10,54         184.046.722,84         36.151.658,42         49.305.381,37         49.294.841,53           8,51         148.541.881,58         29.177.565,79         39.793.776,32         39.785.269,74           11,70         204.363.300,32         40.142.373,16         54.748.111,26         54.736.407,95           3,10         54.145.985,79         10.635.707,89         14.505.493,16         14.502.392,37           17,48         305.279.874,53         59.965.065,26         81.783.258,11         81.765.775,58           3,48         60.809.117,37         11.944.523,68         16.290.519,47         16.287.037,11           0,96         16.714.810,21         3.283.232,11         4.477.830,84         4.476.873,63           8,23         143.663.550,21         28.219.332,11         38.486.890,84         38.478.663,63      <	

È previsto un controllo degli investimenti effettuati da parte del Ministero che si avvale del sistema di monitoraggio delle opere pubbliche consistente nell'obbligo di trasmissione dei principali dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

La Legge definisce anche gli ambiti in cui possono essere realizzati gli investimenti: a) Messa in sicurezza degli edifici dei territori, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili; b) Prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; c) Viabilità e trasporti; d) Edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; e) Agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l'innovazione; ed un termine, il 31 di luglio, entro il quale dovranno essere adottati gli impegni finalizzati alla realizzazione dei nuovi investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo le Regioni dovranno trasmettere alla RGS la certificazione degli impegni assunti per tali investimenti. In caso di mancato o parziale impegno delle risorse stanziate, entro il 31 maggio dell'anno successivo, vi è l'obbligo di versamento all'entrata del Bilancio dello Stato dell'importo corrispondente al mancato impegno.

Secondo il sopra citato accordo di Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018, le Regioni, a compensazione (di parte) del loro concorso alle necessità finanziarie delle Stato imposte dai vincoli di finanza pubblica (settore non sanitario) di cui all'art. 46, co. 6, D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89, rinunciano ai suddetti trasferimenti (tabelle 1 e 2) obbligandosi, al contempo, ad effettuare i detti investimenti (co. 834 e 836). Di fatto una compensazione.

Le Regioni concorrono inoltre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche tramite il conseguimento per gli anni 2019 e 2020 di un valore positivo del saldo di cui al co. 466 dell'art. 1 della L. 232 del 11/12/2016 secondo gli importi indicati nella tabella 3 (di cui al co. 841, lettere "a" e "b") allegata alla Legge qui sotto riportata.

Tabella 3
Articolo 1, comma 841, lettere a) e b)

	Percentuali di	Valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma				
Regioni		466, della Legge n. 232 del 2016				
	riparto	2019	2020			
Abruzzo	3,16	53.643.664,11	26.496.086,42			
Basilicata	2,50	42.380.896,11	20.933.094,42			
Calabria	4,46	75.660.340,11	37.370.730,42			
Campania	10,54	178.776.801,79	88.302.797,16			
Emilia-Romagna	8,51	144.288.592,11	71.268.118,42			
Lazio	11,70	198.511.642,42	98.050.379,68			
Liguria	3,10	52.595.591,05	25.978.414,21			
Lombardia	17,48	296.538.611,37	146.468.605.47			
Marche	3,48	59.067.933,16	29.175.282,63			
Molise	0,96	16.236.204,95	8.019.509,79			
Piemonte	8,23	139.549.944,95	68.927.569,79			
Puglia	8,15	138.285.829,58	68.303.188,32			
Toscana	7,82	132.597.310,42	65.493.471,68			
Umbria	1,96	33.280.336,74	16.438.076,95			
Veneto	7,95	134.786.301,16	66.574.674,63			
TOTALE	100,00	1.696.200.000,00	837.800.000,00			

Trovano correlazione alle previsioni sopra citate quelle relative al finanziamento degli investimenti regionali ci cui ai commi 937, 938 e 952. Esse fanno sostanzialmente riferimento al cosiddetto "DANC" Debito Autorizzato Non Contratto (introdotto originariamente dall'art. 5, D.Lgs. 76/2000 poi soppresso con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, art. 40. Il comma 937 infatti, tramite l'introduzione del comma 2-bis all'art. 40 (Equilibrio di bilanci) del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 re-introduce il DANC nell'ordinamento contabile con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far

crescere il debito pubblico e risparmiando sulla spesa per interessi (le Regioni ... possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa.").

A fronte di questa apertura la norma pone però la condizione che nell'ultimo anno si siano registrati valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22.09.14 (G.U. n. 265 del 14.09.14) rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231 del 9.10.2002.

L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito potrà essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Il comma 938, al fine di garantire una comunicazione chiara e trasparente, richiede che la Relazione sulla Gestione, allegata al Rendiconto, contenga le informazioni necessarie ad evidenziare la correlazione tra gli investimenti ed il DANC. Sono così apportate modifiche all'ordinamento contabile con l'inserimento delle lettere d-bis) e d-ter) al comma 6 dell'art. 11 (Schemi di bilancio) del D.Lgs. n. 118/2011, richiedendo l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al DANC e l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

Il comma 952 poi consente di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito nel caso di maggiori entrate tributarie ed extratributarie (accertate) che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti. Il Legislatore infatti apporta una ulteriore variazione all'ordinamento inserendo un'altra tipologia di variazione che la Giunta Regionale può autorizzare con provvedimento amministrativo alla condizione che l'Ente abbia registrato nell'anno precedente valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 41, co. 2. terzo periodo, del D.L. nº 66 del 24.04.14, convertito con modificazioni dalla L. 89 del 23.06.14, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231. Modifica poi anche l'art. 51, attribuendo al Responsabile Finanziario la competenza a variare, nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, l'elenco delle coperture degli investimenti, al solo fine di modificarne la distribuzione. In buona sostanza solo variazioni compensative nell'ambito dell'elenco già approvato.

In conseguenza delle modifiche legislative anche la Commissione Arconet, è intervenuta sull'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, modificando coerentemente il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria — Punto 5.3.5 "La copertura (degli impegni concernenti gli investimenti) costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente" e sull'Allegato 1 — Principi generali o postulati — modificando il N.16 "Principio della competenza finanziaria".

Le modifiche deliberate dalla Commissione sono poi state recepite nel Decreto del 1º marzo 2019 emesso di concerto fra il MEF, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

\*Ancrel – Componente Esecutivo Nazionale e Coordinatore Commissione di studio "Revisione nelle Regioni"

## Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019

Rocco Conte\*

La Legge di Bilancio 2019 non è riuscita a ripristinare le risorse necessarie alle funzioni delle Città Metropolitane e delle Province. Infatti, le manovre finanziarie da cui si parte e che si sono susseguite a decorrere dal 2011 (dl n. 78/2010) sono state sostanzialmente ispirate all'esigenza di tagliare le spese e hanno generato una vera e propria tempesta finanziaria su questi Enti. Il culmine si è raggiunto con la legge di stabilità per il 2015 – la legge 190 del 2014, – che aveva previsto tagli lineari alle risorse di 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017 mandando irrimediabilmente in tilt il sistema finanziario delle Province e delle Città metropolitane. La finanza di questi enti si è poi complicata attraverso un intricato sovrapporsi di poste passive (contributi alla finanza pubblica) e attive per evitare un default generalizzato.

Le Città metropolitane e le Province anche a causa dell'incerto destino istituzionale sono state costrette a realizzare una forte riduzione di personale (anche più del 50% rispetto al 2014), perdendo soprattutto le competenze più qualificate, tramite l'incentivo all'esodo, i trasferimenti alle regioni, il collocamento presso i tribunali, la creazione dei nuovi uffici del lavoro e le mobilità presso i comuni. Si è generato così un ulteriormente e grave depauperamento patrimoniale riferito al capitale intellettuale, organizzativo e professionale degli enti. Queste perdite hanno letteralmente sguarnito, dal 2012, a causa del blocco delle assunzioni fino a tutto il 2018, i presidi organizzativi delle funzioni fondamentali degli enti (assenza di ingeneri, responsabili dei servizi finanziari, degli uffici gare, degli uffici tecnici, ...).

Per il 2019, con la manovra di bilancio, si registrano nuove aperture sulle politiche di assunzione del personale di questi Enti, e sul piano delle risorse si rileva subito che i tagli annuali subiti per effetto del dl 66/2014 sono stati aboliti. Questo avvio al reintegro di risorse, umane e finanziare, permette di fare un primo passo verso il raggiungimento degli equilibri e di copertura dei vuoti che si sono generati nel capitale intellettuale. Tuttavia, resta inspiegabile come nella manovra finanziaria 2019 si prevedano € 250 milioni di interventi finanziari strutturali, pluriennali sia in parte corrente che investimenti per la manutenzione di strade e scuole pubbliche, dal 2019 fino al 2033, solo per le Province (comma 889) e non anche per le Città metropolitane. L'agibilità fiscale resta sostanzialmente bloccata, sia per le Province e sia per le Città metropolitane, in quanto restano ancorate al massimo dello sforzo a cui sono state costrette delle passate manovre di bilancio.

Il comma 891 istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po. Anche su questa misura si auspica l'estensione sia del perimetro, oltre il bacino del Po, sia delle risorse a disposizioni per fare fronte a tutti quegli interventi previsti, su tutto il territorio nazionale, che sono stati oggetto di monitoraggio da parte del MIT dopo il crollo del ponte Morandi.

Il comma 166 assegna alle Province (e anche in questo caso non anche alle Città metropolitane) 120 unità delle 300 unità di personale tecnico specializzato che sarà assunto per la Struttura per la progettazione dei beni ed edifici pubblici (istituita al comma 162), per lo svolgimento delle attività per le Stazioni Uniche Appaltanti delle Province. Il comma 561 porta, invece, da 75 milioni a 100 milioni il fondo per gli alunni con disabilità per il triennio 2019-2021. Il comma 270 disciplina per legge l'utilizzo del personale dei Centri per l'Impiego da parte di Province o Città metropolitane qualora la Regione, con legge regionale, abbia già delegato o deleghi successivamente tale funzione.

Il comma 896 fissa in maniera permanente le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province. Il comma 819 interviene sulla disciplina del saldo di bilancio pubblico rispetto all'utilizzo degli avanzi di amministrazione, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale. Il comma 906 porta da 3/12 a 4/12 il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria anche per gli enti di area vasta.

Nessun intervento di rilievo nella manovra di bilancio 2019 – a parte le poco incisive rinegoziazioni dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti – è stato invece adottato, seppure fortemente richiesto, per ridurre il peso del debito che le Città Metropolitane e le Province hanno ereditato dalle gestioni provinciali pregresse.

Dopo l'esito referendario del 4 dicembre 2016 le Province hanno riacquisito la pienezza della loro identità costituzionale, eppure ancora oggi, quindi, nonostante la legge di bilancio 2019 inverta la tendenza, le stesse scontano la palese carenza di risorse finanziarie e di personale.

Oggi ci troviamo nel mezzo di una riforma istituzionale incompiuta, dove le Città metropolitane e le Province sono state depotenziate nella loro identità politica, della dotazione finanziaria e della capacità di esercitare le loro funzioni. Eppure le Città metropolitane e le Province hanno e stanno continuano comunque ad esprimere nei fatti il riferimento istituzionale, geografico e storico delle singole comunità territoriali.

Partendo da questa constatazione è stato istituto ad ottobre 2018, presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, come disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91.

Si renderà necessario riconoscere, nell'ambito dei lavori del Tavolo, alle Città metropolitane e alle Province, con i dovuti distinguo che i due comparti rappresentano, il ruolo di comunità territoriale intermedia tra Comuni e Regione, dotando le stesse delle funzioni di governo in piena e coerente attuazione degli articoli 114, 117, comma 2, lett. p) e 118 della Costituzione.

Il lavoro del tavolo tecnico-politico sta affrontando alcuni temi prioritari: Identità; Funzioni fondamentali; Modello istituzionale.

Preliminarmente dovrà essere risolto il tema dell'autonomia finanziaria rendendo conforme il quadro normativo alle disposizioni costituzionali.

Per definire le risorse occorrerà partire proprio dal tema delle funzioni perché è solo definendo in maniera netta ed inequivocabile quali debbano essere i compiti delle Città metropolitane e delle "nuove" Province che si potranno delineare i modelli istituzionali più efficaci a svolgerli.

Per il riassetto delle risorse finanziarie il Tavolo tecnicopolitico dovrà superare la sterilizzazione periodica dei tagli

e l'approccio emergenziale, in coerenza con il principio Costituzionale (art. 119) dell'adeguatezza delle risorse. Per fare questo occorrerà in primo luogo quantificare i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali.

In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le Regioni potranno sicuramente portare nell'ambito del tavolo tecnico-politico il loro apporto al fine di una revisione della loro legislazione – anche nell'ambito dei processi di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione – con l'obiettivo

di valorizzare le Città Metropolitane e le Province riallocando ad esse le funzioni di area vasta e le relative risorse umane e finanziarie, con la conseguente soppressione di enti, agenzie od organismi, comunque denominati in una ottica di semplificazione dei sistemi istituzionali verso enti democraticamente rappresentati.

\* Città metropolitana di Firenze

#### Federalismo in Toscana

#### Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile) Patrizia Lattarulo

#### Regione Toscana:

Luigi Idili Giovanni Morandini Agnese Parrini

http://www.regione.toscana.it/-/il-bollettino-federalismo-in-toscana-

#### Sede di redazione:

IRPET - Villa La Quiete alle Montalve Via Pietro Dazzi, 1 50141 FIRENZE Tel. 055/4591222 Fax 055/4591240 e-mail: redazione@irpet.it www.irpet.it

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a: tributi@regione.toscana.it

#### Attività e Notizie

#### Iniziative

Lo sviluppo locale nella teoria economica III seminario per il 50° anniversario della fondazione di IRPET Sala Gigli, Palazzo del Pegaso - Consiglio RT Firenze, 30 gennaio 2019

Finanza pubblica e riforme istituzionali IV seminario per il 50° anniversario della fondazione di IRPET Auditorium Spadolini - Consiglio RT Firenze, 25 febbraio 2019

Come valutare le politiche regionali? V seminario per il 50° anniversario della fondazione di IRPET Auditorium Spadolini - Consiglio RT Firenze, 28 marzo 2019

#### **Pubblicazioni**

La finanza delle regioni a statuto ordinario in attuazione delle legge delega 42/2009 e il finanziamento del federalismo differenziato. Una premessa alla richiesta di autonomia rafforzata della Toscana

Nota 1/2019 dell'Osservatorio regionale sul federalismo

Alessandro Petretto, Università di Firenze Gennaio 2019

Decentramento asimmetrico e sue motivazioni: una nota sulla letteratura economica Nota 2/2019 dell'Osservatorio regionale sul federalismo Lisa Grazzini, Università di Firenze

Gennaio 2019

Spanish (regional) decentralization Nota 3/2019 dell'Osservatorio regionale sul federalismo Laura Valeria Candamio, University of Coruña

## Numeri precedenti

#### 2016

#### Federalismo in Toscana n. 1

- "Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani" di Giuseppe Francesco Gori (IRPET)
- "Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica" di Marco Ponti (Politecnico di Milano)
- "Le strategie europee per gli investimenti pubblici" di Francesca Petrina e Claudio Virno (Esperti)
- "Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo" di Agnese Casolaro e Alessandro Panaro (SRM Intesa San Paolo)
- "La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni" di *Paolo Beria* (DAStU, Politecnico di Milano)

#### Federalismo in Toscana n. 2

- "L'abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?" di Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo e Andrea Taddei (IRPET)
- "Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?" di Andrea Ferri e Giuseppe Ferraina (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- "La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L'analisi della Sezione regionale della Corte dei conti" di Francesca Petrina e Paolo Peluffo (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- "Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione" di Onelio Pignatti (Regione Emilia-Romagna)

#### Federalismo in Toscana n. 3

- "Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio" di Massimiliano Ferraresi (Università di Ferrara), Patrizia Lattarulo (IRPET) e Leonzio Rizzo (Università di Ferrara & IEB)
- "La spesa sanitaria delle Regioni" di Roberta Garganase (IPRES)
- "Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l'esperienza Toscana" di Patrizia Lattarulo, Mauro Massaro e Leonardo Piccini (IRPET)
- "Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L'analisi conti pubblici territoriali" di Irene Tassi (IRPET)

#### 2017

#### Federalismo in Toscana n. 1

- "Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio" di Maria Cristina Mercuri (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- "Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti" di Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo (IRPET)
- "Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali" di Francesca Gastaldi (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- "La promozione delle imprese e dei loro investimenti" di Marco Mariani (IRPET)
- Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico di Mauro Grassi (Direttore di #Italiasicura)

#### Federalismo in Toscana n. 2

- "Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti" di Giuseppe Francesco Gori (IRPET)
- "La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma" di Paolo Berno (Città metropolitana di Roma)
- "La riforma dei contratti pubblici" di Alberto Cucchiarelli (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- "La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in'ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza" di Giovanni Forte (Unione Valdera)

#### Federalismo in Toscana n. 3

- "Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale" di Alfonso Carfora, Rosaria Vega Pansini, Stefano Pisani (Agenzia delle entrate)
- "Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un'analisi sui comuni italiani" di *Chiara Bocci,* Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo (IRPET)
- "I nodi irrisolti della capacità fiscale standard" di Carmela Brugnano, Giuseppe Ferraina, Larysa Minzyuk (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- "L'imposta sul reddito d'impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI" di Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo, Irene Tassi (IRPET)

#### Federalismo in Toscana n. 4

- "Investimenti pubblici, risorse e riforme" di Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo, Leonardo Piccini (IRPET)
- "La finanza decentrata, risorse e riforme" di Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo (IRPET)

#### 2018

#### Federalismo in Toscana n. 1

- "Politiche di contrasto all'evasione: la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali" di Andrea Angeli (IRPET)
- "Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all'evasione fiscale" di Luigi Idili e Agnese Parrini (Regione Toscana)
- "Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti" di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- "La lotta all'evasione dell'ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali" di Claudio Sciancalepore (Università degli studi di Bari)

#### Federalismo in Toscana n. 2

- "Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali" di Lisa Grazzini (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa), Patrizia Lattarulo (IRPET), Marika Macchi, Alessandro Petretto (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa)
- "Spanish (Regional) Decentralization" di Laura Varela Candamio (University of A Coruña)
- "Autonomia scolastica e regionalismo differenziato" di Santino Piazza (IRES Piemonte)

## segue **2018**

#### Federalismo in Toscana n. 3

- "I costi dell'asimmetria regionale nell'ambito del divario territoriale" di Andrea Filippetti e Fabrizio Tuzi (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federalie sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" del Consiglio Nazionale delle Ricerche)
- "L'applicazione del regionalismo differenziato: le richieste di Regione Lombardia" di Antonio Dal Bianco e Elena di Carpegna Brivio (Éupolis Lombardia)
- "Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia" di Roberta Garganese e Iary I. P. Goffredo (IPRES) e Benedetto Giovanni Pacifico (Regione Puglia)